



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA SEZ. STACCATA DI LATINA

SEZIONE 40

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FALASCINA	FRANCO	Presidente
<input type="checkbox"/>	TERRINONI	PAOLA	Relatore
<input type="checkbox"/>	MARTINELLI	DAVIDE	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sull'appello n. 3752/11  
depositato il 20/05/2011

- avverso la sentenza n. 404/2/10  
emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di LATINA  
contro: LATINA AMBIENTE S.P.A.

**difeso da:**

D'AMICO SALVATORE  
VIA G. CARDUCCI N. 7 04100 LATINA

**proposto dal ricorrente:**

D'ANIELLO LUIGI  
VIA ISONZO 17 04100 LATINA LT

**difeso da:**

D'ANIELLO AVV. LUIGI  
VIA ADUA 52 04100 LATINA LT

**Atti impugnati:**

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 33010 TARSU/TIA 2006  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 33010 TARSU/TIA 2007  
AVVISO DI ACCERTAMENTO n° 33010 TARSU/TIA 2008

SEZIONE

N° 40

REG.GENERALE

N° 3752/11

UDIENZA DEL

28/03/2014

ore 10:00

SENTENZA

N°

3486/40/14

PRONUNCIATA IL:

8 MAG. 2014

DEPOSITATA IN  
SEGRETERIA IL

26 MAG. 2014

Il Segretario

*A. Pinoy*

## FATTO

L'Avv. Luigi d'Aniello in proprio, propone appello avverso la sentenza in epigrafe con cui i primi giudici respingevano il ricorso, dalla stessa proposto avverso l'Avviso di accertamento n. 33010, con cui il Gestore "Latina Ambiente spa" richiedeva a il pagamento di €. 625,32 dovuti a titolo di TIA (Tariffa Igiene Ambientale), anno 2008. Con il proposto appello il contribuente censura l'impugnata sentenza sotto il profilo della contraddittorietà della motivazione e del contrasto con la reale situazione della normativa vigente in materia, in specie con riguardo alla illegittimità ed incostituzionalità della Delibera n. 44/06 del 30/5/06, in quanto adottata dal Comune di Latina quando la TIA era stata soppressa dal D.lgs. 152/06, art. 238, in vigore dal 23 aprile 2006. Conclusivamente, lamentandone l'illegittimità, ne chiede l'integrale riforma.

Con proprie controdeduzioni la società "Latina Ambiente spa", Ente impositore della TIA per il Comune di Latina, insiste per la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto immune dalle lamentate censure. Osserva al riguardo che la Delibera n. 44/06, adottata dal Comune di Latina in data 30/5/06, non è illegittima poiché l'art. 238 del d. lgs 152/06 ha soltanto introdotto un nuovo sistema tariffario, differente da quello previsto per la precedente Tarsu dal d. lgs 22/97, e questo, benchè a tutt'oggi non ancora regolamentato, ha tuttavia mantenuto vigente il sistema tariffario precedente, attuato con il regolamento d.m. 158/99, ferma restando la legittimità delle deliberazioni comunali sul passaggio alla nuova forma tariffaria, entro il 31/12/06, ovvero entro il termine previsto dalla legge per l'istituzione delle tariffe dell'Ente, per l'esercizio 2006. Chiede pertanto il rigetto del proposto appello.

Con successiva memoria illustrativa, depositata in data 5/3/2014, la parte contribuente insiste sulla infondatezza delle avverse deduzioni difensive, in specie a seguito della sentenza n.4756/13, depositata in data 26/9/13, con cui il Consiglio di Stato, chiamato a decidere sul contrasto della legislazione nazionale in tema di rifiuti, con il principio comunitario del "chi inquina paga", ha affermato che, dal 29/4/06 – data di entrata in vigore del d. lgs. 152/06 – non è più ammissibile il passaggio alla Tariffa Ronchi, in quanto soppressa. Insiste pertanto sulla illegittimità della Delibera Comunale n. 44/06, istitutiva della TIA, in quanto adottata successivamente, in data 30/5/06.

Durante la discussione pubblica le parti si riportano ai rispettivi scritti difensivi.

Il Collegio si riservava sulla decisione

DIRITTO



La Commissione, preso atto di quanto dedotto e prodotto dalle parti, ritiene di dover disporre un *envirement* della giurisprudenza di questa Sezione formatasi sulla materia in oggetto e, per l'effetto, ritiene fondato e meritevole di accoglimento l'appello proposto dalla società contribuente.

Osserva infatti che nel contrasto delle posizioni difensive prospettate dalle parti in causa, così come riassunte nella su estesa parte espositiva, è intervenuta la sentenza n. 4756/13, depositata in data 26/9/13, con cui il Consiglio di Stato ha fissato il principio dirimente secondo cui *“dall'entrata in vigore del Codice dell'Ambiente (29/4/06) non è più ammissibile il passaggio alla Tariffa Ronchi, essendo stata soppressa la relativa normativa”*.

Conseguentemente, diversamente da come ritenuto in prime cure, la Delibera comunale n. 44/06, istitutiva della Tia nel Comune di Latina, adottata in data 30/5/06, ossia dopo il 29/4/06, data di entrata in vigore del d. lgs. 152/06 (Codice dell'Ambiente), è illegittima, in quanto fondata su una normativa soppressa.


Le spese di giudizio si compensano tra le parti, in considerazione della specialità della materia trattata e del tenore della sentenza di prime cure che è indicativa delle oscillazioni giurisprudenziali nell'interpretazione della normativa di riferimento.

P.Q.M.

Il Collegio, in data 8/5/2014, a scioglimento della riserva: Accoglie l'appello. Spese compensate.

Così deciso in Latina il 8/05/2014

Il Relatore



Il Presidente

